

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 337 REG.DEC.

**OGGETTO: Contratto del servizio di ristorazione per degenti e dipendenti. Affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo 1.5.2021 – 31.12.2021 (€ 2.787.468,17 I.V.A. 4% e 10% inclusa).**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**  
il giorno ventinove del mese di APRILE

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Contratto del servizio di ristorazione per degenti e dipendenti. Affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo 1.5.2021 – 31.12.2021 (€ 2.787.468,17 I.V.A. 4% e 10% inclusa).

Premesso che con delibera AOOTS n. 559 del 15 settembre 2005 venivano approvati gli atti della procedura ristretta mediante appalto concorso per l'affidamento all'esterno del servizio di ristorazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste, per la durata di sei anni e, contestualmente, si aggiudicava la gara alla ditta Serenissima Ristorazione S.p.A.;

che con delibera AOOTS n. 365 dd. 1.12.2011 è stato stabilito di prorogare il contratto del servizio di ristorazione a favore della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. dal 15.12.2011 al 14.12.2014, in esercizio della facoltà espressamente prevista in merito dal contratto di appalto;

atteso che in relazione alla scadenza dell'appalto l'Azienda aveva tempestivamente richiesto al DSC, all'epoca soggetto deputato per legge all'espletamento delle procedure di gara per le Aziende del SSR del Friuli Venezia Giulia, l'effettuazione della gara per l'aggiudicazione del servizio;

che nella programmazione Gare per l'anno 2014 l'AOOTS aveva infatti debitamente e per tempo segnalato il nuovo appalto per la ristorazione;

che, conseguentemente, nei primi mesi dell'anno 2014 si erano succeduti contatti e incontri a carattere tecnico presso il DSC, in vista dell'avvio della gara, di interesse di numerose Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

atteso altresì che in data 22.10.2014 è stata pubblicata sul BUR la L.R. 16.10.2014 n. 17, avente ad oggetto "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria*" che prevede una profonda riorganizzazione del S.S.R.;

che al riguardo AOOTS aveva ricevuto l'indicazione di procedere a prorogare i contratti in scadenza fino al 31.12.2015 stante l'avvio della riorganizzazione prevista dalla legge di riforma;

che infatti in considerazione delle importanti modifiche derivanti dalla legge regionale n. 17/2014 all'assetto istituzionale ed organizzativo di gran parte degli enti del S.S.R., era stato ritenuto opportuno a livello regionale di allineare le diverse scadenze, al fine di effettuare i dovuti approfondimenti propedeutici alle nuove procedure di appalto, e di procedere ad una adeguata riprogettazione dei servizi economici esternalizzati, per non porre in essere delle precondizioni che avrebbero potuto influenzare la gestione nel futuro assetto organizzativo così come delineato dalla riforma;

che pertanto con delibera AOOTS n. 403 dd. 11.12.2014 era stato stabilito di disporre la prosecuzione del contratto del servizio di ristorazione da parte della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. dal 15.12.2014 al 31.12.2015, alle condizioni tutte al momento vigenti;

atteso che nel corso del 2015 e del 2016 l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), succeduto ex LR 17/2014 nelle funzioni del DSC, ha dato corso ad ulteriori attività propedeutiche alla indizione della nuova procedura di gara, anche mediante l'istituzione e le attività di appositi gruppi tecnici regionali;

che l'AOUTS, così come successivamente l'ASUITS, hanno partecipato puntualmente ed attivamente a tutte le attività propedeutiche di cui sopra, collaborando fattivamente per tutto quanto richiesto;

che con delibera AOUTS n. 393 dd. 29.12.2015 è stato stabilito di disporre la prosecuzione del contratto del servizio di ristorazione da parte della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. dal 1.1.2016 al 30.6.2016, alle condizioni tutte al momento vigenti;

preso atto che, a norma di quanto previsto dalla Legge Regionale FVG n. 17 dd. 16/10/2014, disciplinante il "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", come da Delibera Regionale n. 679 dd. 22/04/2016, a decorrere dal 1 maggio 2016, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" ha incorporato l'Azienda Ospedaliera – Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, contestualmente soppressa, assumendo, a seguito dell'incorporazione, il nome di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, e subentrando, tra l'altro, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'AOUTS;

che quindi con decreti ASUITS n. 387/2016, n. 810/2016 e n. 426/2017 è stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, di disporre la prosecuzione del contratto del servizio di ristorazione da parte della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. per i periodi fino al 31.12.2017;

atteso che l'EGAS con proprie determinazioni n. 653 del 10 luglio 2017, n. 679 del 19 luglio 2017 e n. 1095 del 25 ottobre 2017, aveva proceduto a indire e successivamente rettificare, per conto del soggetto aggregatore regionale CUC, la gara ad evidenza pubblica per la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per gli Enti del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia ID17SER007;

atteso che il relativo termine di ricezione delle offerte, originariamente fissato al 20 novembre 2017, era stato dapprima prorogato al 27 novembre 2017 e quindi, come da determinazione EGAS n. 1241 dd. 24.11.2017, fissato al 18.01.2018;

che nelle more di tale procedura di gara a cura dell'EGAS/CUC, con decreto ASUITS n. 887 dd. 20.12.2017, per le motivazioni ivi indicate, è stato stabilito di disporre la prosecuzione del contratto del servizio di ristorazione da parte della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. dal 1.1.2018 al 30.6.2018, alle condizioni tutte al momento vigenti;

atteso che successivamente l'EGAS ha revocato la procedura ID17SER007/CUC, come da provvedimento EGAS n. 313 dd. 9.3.2018, per le motivazioni ivi indicate;

che contestualmente l'EGAS, per le ragioni ivi illustrate, aveva disposto di procedere con successivo atto alla reindizione della procedura di gara per il servizio di ristorazione per gli enti del SSR, e allo scopo ha avviato un gruppo tecnico;

che il gruppo tecnico aveva svolto le proprie attività, con la piena e fattiva partecipazione e collaborazione da parte di ASUITS, in vista della nuova indizione della procedura per il servizio di cui trattasi, per gli enti del SSR, da parte di EGAS, come anche a suo tempo comunicato con nota dd. 14.6.2018 prot. n. 0018907/P;

che quindi con decreto ASUITS n. 505 dd. 27.06.2018 era stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, di disporre la prosecuzione del contratto del servizio di ristorazione da parte della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. dal 1.7.2018 al 31.5.2019, alle condizioni tutte al momento vigenti;

atteso altresì quanto disposto con decreto ASUITS n. 672 dd. 29/08/2018 in merito all'erogazione del servizio mensa presso il presidio dell'Ospedale Maggiore;

richiamata la L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 ai sensi della quale le funzioni di EGAS, di cui all'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS);

rilevato che l'art.4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

che, quindi, l'ARCS è subentrata nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi comprese le procedure di gara, dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) che è stato contestualmente soppresso;

rilevato il percorso applicativo della citata L.R. 27/2018, con un impatto strategico e di grande portata sull'assetto e l'organizzazione delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia;

atteso che l'ARCS, con propria nota prot. n. 0001938/P dd. 21.1.2019, ha attivato un percorso per la stesura del progetto di gara per il servizio di ristorazione a favore degli Enti del SSR (procedura inserita nel piano delle iniziative di acquisto aggregato per l'anno 2019, ai sensi del DPCM 24.12.2015), alla luce della revisione dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende, come definita dalla L.R. n. 27/2018 e delle possibili correlate modifiche di dimensionamento e di caratteristiche del servizio de quo per singolo Ente;

che quindi si sono svolti degli specifici incontri in data 30.1.2019 e 7.2.2019, e che all'esito di tali incontri, con nota prot. 0003895/P dd. 8.2.2019 l'ARCS ha richiesto agli Enti del SSR di elaborare un documento recante le specifiche tecniche prescelte per l'espletamento del servizio, declinate in relazione alle nuove configurazioni territoriali del SSR previste dalla L.R. n. 27/2018;

che, a seguito di attività congiuntamente svolte dall'ASUITS, dall'AAS n. 2 e dall'IRCCS Burlo Garofolo, era stato trasmesso ad ARCS il documento richiesto, corredato della documentazione sui fabbisogni e da quella relativa agli interventi edili-impianstici e alle attrezzature, come da nota prot. n. PROTGEN-GEN-2019-0036122-P, firmata congiuntamente dal Commissario Straordinario dell'AAS n. 2 e dell'ASUITS e dal Commissario Straordinario f.f. dell'IRCCS Burlo Garofolo;

che conseguentemente, con decreto ASUITS n. 414 dd. 31.5.2019 era stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, di disporre la prosecuzione del contratto del servizio di ristorazione da parte della ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. dal 1.6.2019 al 30.4.2020, alle condizioni tutte al momento vigenti;

dato atto, ai sensi e per gli effetti della legislazione regionale di riforma del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia, dell'intervenuta cessazione dell'ASUITS al 31.12.2019, come integrata e sostituita con decorrenza al 01.01.2020 dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina, dicasi ASUGI, in quanto subentrante in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali delle AA.SS. competenti per i territori delle ex provincie di Trieste e Gorizia;

atteso che l'ARCS, per competenza ed in prospettiva di omogeneità su scala regionale in tema di servizi di ristorazione ospedaliera, nelle more della progettazione della nuova procedura di gara regionale, ha rappresentato, con propria nota dd. 08.04.2020, come posta agli atti aziendali al prot. n. 27297/A dd. 09.04.2020, per proprie valutazioni, l'opportunità di procedere alla prosecuzione contrattuale dei rapporti esistenti per 12 mesi, con particolare attenzione alle criticità collegate all'emergenza epidemiologica COVID19 e delle specificità assegnate all'ARCS emergente dalla lettura combinata dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 dd. 01.04.2020 e del conseguente provvedimento del Soggetto Attuatore dd. 04.04.2020;

atteso che pertanto, con decreto ASUGI n. 410 dd. 30.4.2020, sulle siffatte premesse giuridiche e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Centrale di committenza regionale medesima in relazione alle tempistiche procedurali presunte per quanto al precedente paragrafo, e per quant'altro ivi esposto in narrativa, è stato disposto l'affidamento del servizio di ristorazione in argomento alla Serenissima Ristorazione per il periodo 01.05.2020-30.04.2021;

rilevato che l'ARCS, Centrale di Committenza, ha indicato di provvedere a garantire l'espletamento del servizio, nelle more della procedura di gara regionale, fino al 31.12.2021, come da provvedimento ARCS n. 317 dd. 27.4.2021, che qui si richiama;

atteso che con tale provvedimento l'ARCS tra l'altro rileva quanto segue:

- *sono tuttora in corso presso l'ARCS i lavori preparatori per l'indizione della nuova procedura di gara per l'affido dell'appalto dei servizi in oggetto che prevede una completa revisione dell'attuale assetto organizzativo della commessa, ai fini di poterne garantire a livello regionale il medesimo standard qualitativo, sia in termini igienico - sanitari che nutrizionali che di gradimento del pasto che, latu sensu, educativi;*
- *la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni nonché l'entità delle medesime richiedono necessariamente la predisposizione di un'articolata, dettagliata ed esaustiva documentazione di gara, che assicuri in particolare:*
  - *la qualità e la sicurezza dei pasti;*
  - *l'utilizzo dei prodotti regionali e l'applicazione dei CAM in vigore;*
  - *la tutela dei diritti dei lavoratori;*
  - *l'economicità di sistema;*

- *l'ARCS allo scopo ha già provveduto, onde valorizzare anche il patrimonio immobiliare esistente, di proprietà delle Aziende del SSR, a far effettuare le necessarie verifiche in merito alle potenzialità residue, ai limiti dimensionali, strutturali e logistici degli spazi adibiti a cucine presso le Strutture delle Aziende stesse e quindi ad individuare gli interventi edili-impiantistici che si rendono indispensabili per poter dare attuazione al nuovo modello organizzativo del servizio, così come definito a livello regionale, mentre è in fase di completamento la stesura degli elaborati tecnici necessari per l'indizione della nuova procedura di gara;*
- *il servizio su richiamato, articolato e complesso, risulta avere forti ricadute sulla qualità di offerta assistenziale proposta e non può, in considerazione della tipologia di prestazioni richieste, assolutamente patire di soluzioni di continuità, in quanto l'eventuale interruzione potrebbe creare grave disagio ad utenti ed ai dipendenti degli Enti del SSR;*
- *in base al valore delle commesse ed alla complessa articolazione del servizio in argomento, la continuità dello stesso non può essere assicurata tramite il ricorso ad altre soluzioni alternative che esulino dal ricorso agli ordinari meccanismi concorrenziali ad evidenza pubblica, connotati tra l'altro dalla particolare difficoltà comparativa dei prezzi e dei servizi offerti, dato l'obbligo del ricorso, ai sensi della normativa vigente, per i servizi di ristorazione ospedaliera ed assistenziale, al criterio di selezione del contraente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proprio come la nuova gara in fase di prossima indizione da parte di ARCS;*

rilevato pertanto che all'esito di tale procedura verrà individuato il nuovo appaltatore del servizio per ASUGI, ma che nelle more risulta imprescindibile assicurare la continuità del servizio di cui trattasi, e ritenuto di doversi necessariamente allineare alle previsioni di attività come sopra indicate dall'ARCS, nonché alle conseguenti tempistiche, riconoscendo la necessità di conformarsi alle considerazioni di opportunità amministrativa ed operativa più sopra descritte, considerando tra l'altro, anche le difficoltà operative ed organizzative che si stanno registrando a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'essenzialità dei servizi di cui trattasi;

ritenuto pertanto di dover procedere, allo stato, a disporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio all'attuale appaltatore fino alla data del 31.12.2021, e ciò in conformità a quanto indicato dall'ARCS, che opera per conto della CUC, in relazione all'attività istituzionalmente svolta per l'acquisizione dei nuovi contraenti, con riserva di conclusione prima di tale data ove nel frattempo intervenisse l'individuazione dei nuovi aggiudicatari, e sulla base dei seguenti elementi caratterizzanti:

- a) la necessità di garantire la continuità del servizio, viste le eccezionali circostanze, deriva dalla inderogabile esigenza di mantenere senza soluzione di continuità il servizio che è essenziale per l'attività aziendale, e si sostanzia nelle sue caratteristiche e nella sua tempistica per fattori non dipendenti dall'Azienda, ma derivanti da sovraordinate istanze che hanno altresì fornito, nel tempo, specifiche indicazioni al riguardo, come sopra evidenziato;
- b) congruità del prezzo del servizio: i prezzi vigenti alla data di elaborazione del presente provvedimento sono stati valutati comunque coerenti con i parametri di riferimento disponibili in materia di ristorazione ospedaliera, nonché esito di ripetuta dialettica negoziale con l'operatore economico, di cui si è data ampia e puntuale evidenza nella nota della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi prot. n. SCAGS-ASUIT-2021-0002268-P dd. 26.4.2021, agli atti. Si rileva che a seguito della miglioria ottenuta dall'ex

ASUITS a giugno 2019, il costo unitario dei pasti consta del costo iniziale di aggiudicazione, incrementato, dal secondo anno, del solo aggiornamento Istat, ed altresì risulta ridotto a seguito dell'applicazione, nell'anno 2012, della normativa sulla c.d. "spending review" di cui alla legge n. 135/2012, inoltre ulteriormente ridotto con decorrenza dicembre 2015 a seguito della "spending review" di cui alla legge n. 125/2015 per un importo di € 0,30 a giornata alimentare da dedursi dalla quota fissa (dedicata ad aggiornamento tecnologico, manutenzioni ed attrezzature), ed infine ridotto di ulteriori € 0,15 a giornata alimentare, riduzione da applicarsi alla medesima quota fissa. Pertanto il costo complessivo per giornata alimentare (composta da colazione, pranzo, cena) era passato da € 14,25 a € 14,10 (IVA esclusa) con decorrenza 1.6.2019; come sopra indicato, è stato quindi riconosciuto, altresì, l'incremento tariffario per indicizzazione ISTAT FOI per l'anno 2020 nell'ordine del +0,4%, riconoscibile con decorrenza 01.01.2020. Conseguentemente – non risultando agli atti ulteriore richiesta di indicizzazione - il costo attuale risulta di € 14,16 (IVA esclusa). Il costo ora vigente per il periodo 1.5.2021 fino al 31.12.2021 risulta altresì compatibile con i prezzi di riferimento ANAC da ultimo pubblicati (Settembre 2016), in quanto lo scostamento risulta "non significativo", poiché inferiore al 20%, a mente di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a) della legge n. 111/2011 (*vedasi Delibera ANAC n. 1204 dd. 23.11.2016 – Fasc. REG/UCS/19/2016, GURI n. 2 dd. 3.1.2017*);

- c) conferma delle altre condizioni attualmente vigenti: si dà atto che il mantenimento della c.d. quota fissa rimane condizionato all'assunzione da parte di Serenissima degli oneri per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, inclusi eventuali ulteriori investimenti in attrezzature da concordarsi tra le parti; conseguentemente fino alla scadenza del presente periodo di affidamento del servizio, ASUGI potrà valutare gli ulteriori investimenti più appropriati da attuare in relazione alla quota fissa complessivamente corrisposta, fatta salva ed impregiudicata la restituzione ad ASUGI da parte di Serenissima dell'importo che, a consuntivo, risultasse eccedente rispetto alle manutenzioni e agli investimenti effettivamente realizzati da Serenissima;
- d) l'ASUGI, fatto salvo l'opportuno e tempestivo coordinamento operativo e finanziario con l'attuale contraente, si riserva di procedere all'eventuale conclusione anticipata del servizio qualora intervenisse prima del 31.12.2021 l'individuazione del nuovo aggiudicatario da parte di ARCS/CUC;

atteso infine che il servizio oggetto del presente provvedimento rientra nelle categorie merceologiche di cui all'art. 9 del decreto legge n. 66 dd. 24.4.2014, come definite con D.P.C.M. dd. 24.12.2015, per le quali è obbligatorio l'esperimento delle procedure di gara da parte del Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza (CUC/EGAS), e che pertanto, trattandosi di servizio che, per sua natura e per inderogabile esigenza dell'utenza aziendale, non ammette soluzioni di continuità, come sopra espresso, l'affidamento del servizio disposto con il presente atto risulta coerente – in quanto "contratto ponte" - con le indicazioni al riguardo impartite con nota prot. 20518/2016 dd. 19.2.2016 congiuntamente sottoscritta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero della Salute e dal Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori;

preso atto in merito che, al momento e vista l'assenza di procedure centralizzate attive a cui aderire, occorre garantire, con le modalità di cui al presente provvedimento, la continuità e la funzionalità dei servizi erogati in risposta alle specifiche necessità e peculiarità dei presidi ospedalieri aziendali;

rilevato altresì che quanto oggetto del presente provvedimento si inserisce nell'evoluzione del quadro normativo e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, il quale postula un'ottica globale di sistema, anche dal punto di vista delle complessive economie di scala a livello regionale;

vista la nota ASUGI prot. n. 0034895/P dd. 15.04.2021 con la quale è stata richiesta a Serenissima Ristorazione S.p.A. la disponibilità nell'immediato all'affidamento del servizio per il periodo della prosecuzione qui disposta;

rilevata la risposta positiva della contraente prot. S2021-2058 dd. 20.04.2021 prot. ASUGI n. 002162-A dd. 20.04.2021;

atteso che la spesa preventivabile per il periodo in oggetto, in via necessariamente indicativa e presunta, risulta come segue, con la precisazione che detto importo – valutato in via preventiva - non rappresenta in alcun modo una soglia di corrispettivo impegnativa per ASUGI nei confronti dell'appaltatore:

|   | IMPONIBILE<br>ATTESO<br>01/05/21-<br>31/12/21 | IVA<br>(4%, 10%)    | TOTALE                |
|---|---|---------------------|-----------------------|
| PASTI DEGENTI (e generi di<br>conforto) - IVA 10% | € 2.092.196,12                                | € 209.219,61        | € 2.301.415,73        |
| MENSA DIPENDENTI - IVA 4%                         | € 467.358,11                                  | € 18.694,32         | € 486.052,44          |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>€ 2.559.554,23</b>                         | <b>€ 227.913,94</b> | <b>€ 2.787.468,17</b> |

atteso che è in corso l'acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) c/o ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, e che le conseguenti integrazioni procedurali nei confronti della controparte contrattuale avranno luogo a stretto giro, ovvero non appena tecnicamente possibile darne corso;

atteso che, per il contratto in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C.A.G.S., e il Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) è il dott. Roberto Cerchi della Direzione Medica di Presidio, demandando al RUP la nomina degli Assistenti al DEC e delle altre figure necessarie, e comunque demandando al medesimo RUP le eventuali variazioni a tali nomine, ove dovessero in futuro rendersi necessarie;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociosanitari f.f.;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa:

- a) di prendere atto della nota della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi prot. n. SCAGS-ASUIT-2021-0002268-P dd. 26.4.2021, agli atti della S.C. medesima, e dei puntuali riferimenti ivi indicati ai precedenti atti istruttori, conservati in atti, nonché di quanto illustrato nelle premesse al presente provvedimento
- b) di disporre, per le motivazioni di cui alla narrativa e viste le eccezionali circostanze ivi richiamate, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza, CF e p. IVA 01617950249 del contratto del servizio di ristorazione (per l'area Giuliana - ex AOUTS), dal 1.5.2021 al 31.12.2021, alle condizioni attualmente vigenti e richiamate in narrativa e nella documentazione agli atti, con riserva di conclusione anticipata prima del 31.12.2021 qualora intervenisse prima di tale data l'individuazione del nuovo aggiudicatario;
- c) di preventivare la spesa, in via necessariamente presunta e indicativa, in Euro 2.787.468,17 (I.V.A. 4% e 10% inclusa), di cui imponibile pari ad Euro 2.559.554,23 ed I.V.A (4% e 10%) pari ad Euro 227.913,94, che andrà imputata per € 486.052,44 al conto 305.200.100.150.10 (Mensa dipendenti) e per € 2.301.415,73 al conto 305.200.100.150.20 (Mensa degenti) del bilancio aziendale per l'esercizio 2021;
- d) di dare atto che sono in corso gli ulteriori adempimenti procedurali, per quanto all'identificazione del contratto in parola a mezzo CIG, i quali saranno tempestivamente completati e debitamente formalizzati alla controparte contrattuale non appena tecnicamente possibile la relativa acquisizione tramite la apposita piattaforma c/o ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e) di demandare al RUP Giovanni Maria Coloni le eventuali variazioni alle nomine, per quanto necessarie, dei suoi collaboratori, del Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) e relativi Assistenti, dando comunque atto sin d'ora dell'individuazione quale DEC del dott. Roberto Cerchi della DMP;

- f) di trasmettere il presente atto alla S.C. Affari Generali e Legali e al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, per gli adempimenti di competenza, dandosi preliminarmente atto che si considerano confermate, salvo successive modifiche, le prescrizioni stabilite con DUVRI allegato al contratto vigente per il medesimo oggetto con lo stesso appaltatore.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f.  
dott. Fabio Samani

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 29/04/2021 13:13:40

IMPRONTA: 5DE9614D2AB5617CF7AFF2665C39FF19F52CABC0C96D2EF4FF5A755D6872464B  
F52CABC0C96D2EF4FF5A755D6872464B8F69A660BA225DC9F85513A0B62DC6E2  
8F69A660BA225DC9F85513A0B62DC6E209A391DA9A1F053C9E65FE59C07EAA05  
09A391DA9A1F053C9E65FE59C07EAA05E03E29D70C4CD9BA72EB57BE8A650C59

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 29/04/2021 13:48:31

IMPRONTA: 97D8010FE73CAA70519903DC268394CE00C48A907494EF3EE731392E4051E460  
00C48A907494EF3EE731392E4051E460DEA5652C84BB63FCE1C1C86B3C05A729  
DEA5652C84BB63FCE1C1C86B3C05A72933CB6367A3CBB7249D92E5CD3822707E  
33CB6367A3CBB7249D92E5CD3822707E7E1627A3A38D50B0CFC4635A2C44422B

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 29/04/2021 14:17:18

IMPRONTA: 47B50BB743BD05A38792EC456CB2B9798F3E9220C7EFA14FE3168280BBAFE800  
8F3E9220C7EFA14FE3168280BBAFE8004E568B5D543BC23A17097372A945A4E2  
4E568B5D543BC23A17097372A945A4E2BE523C62CC187A437CC354E7A09C4DEA  
BE523C62CC187A437CC354E7A09C4DEA77E9B0514D48154379A6EAF4C79AD919

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 29/04/2021 14:56:28

IMPRONTA: 4419FCC48E85CD221638EBE630BD2BF6C23FBC98994B66B363CF69DFB9871BC3  
C23FBC98994B66B363CF69DFB9871BC3E68224B65347C6D79472A93DBE4A5081  
E68224B65347C6D79472A93DBE4A5081285C2658C0836595D84AD446C93836F5  
285C2658C0836595D84AD446C93836F5E56DFD3A027A5E39ED1234344A2E0632